

VOUCHER ... NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE



Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 185/2016 il c.d. correttivo del Job act, in vigore dal giorno 8 ottobre u.s., aumentano gli adempimenti a carico dei committenti titolari di partita iva (imprese e professionisti) a seguito della introduzione di una ulteriore comunicazione da inoltrare al Ministero del Lavoro. Le istruzioni operative sono arrivate dalla circolare 1/2016 del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Ricordiamo brevemente che per "prestazioni di lavoro accessorio" si intendono le attività lavorative che non danno luogo, a favore del prestatore di lavoro, a compensi superiori ai 7.000,00 euro netti nell'anno solare, tenendo conto di tutte le attività svolte nei confronti di tutti i committenti.

Ricordiamo inoltre che il singolo committente titolare di partita iva (impresa o professionista) non può utilizzare voucher lavoro per più di 2.000,00 euro netti all'anno per ciascun prestatore e ancora che, nel caso il lavoro accessorio sia svolto da soggetti percettori di ammortizzatori sociali, per esempio cassa integrazione, indennità di disoccupazione, Naspi, ecc le prestazioni non possono dare luogo a compensi complessivamente superiori a 3.000,00 euro netti all'anno.

Le modalità di acquisto dei voucher per i titolari di partita iva sono unicamente telematiche, tramite le seguenti alternative: sito inps; tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit ; servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; Banche popolari abilitate.

Quale che sia la procedura di acquisto dei buoni lavoro, il cui valore nominale rimane di euro 10,00 lordi, c'è un pre-requisito richiesto a tutti: è necessario che il committente e il prestatore siano registrati presso gli archivi Inps per tale motivo prima di procedere all'acquisto e alla attivazione dei buoni il committente deve richiedere apposita delega all'inps tramite la presentazione del modello SC53 con il quale sono fornite le generalità del committente e del delegato persona fisica che procederà materialmente all'acquisto.

Comunicazione preventiva all'Inps:

Nessuna correzione è stata apportata alle modalità di comunicazione preventiva all'Inps, il committente, PRIMA dell'avvio della attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso d'inizio, purché prima dell'inizio della prestazione) è tenuto ad effettuare una "dichiarazione di inizio prestazione" , valevole anche ai fini INAIL che contiene:

- L'anagrafica di ogni prestatore;
- La data di inizio e fine presunta dell'attività lavorativa;
- Il luogo di svolgimento della prestazione;

Se, dopo che si è fatta la comunicazione, si verificano variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni devono essere preventivamente comunicate dal committente attraverso i canali di cui sopra.

Ricordiamo che l'omissione di tali comunicazioni è punita con la c.d. "maxi sanzione" sul lavoro nero.

La comunicazione al Ministero: è una delle principali novità del correttivo al job act, la tracciabilità dei voucher introdotta con la previsione di una comunicazione oraria che grava esclusivamente in capo alle partite iva, imprese e professionisti.

Al momento tale comunicazione può essere resa solo tramite e-mail, sebbene il testo del decreto preveda anche l'inoltro di un sms. Tale mail deve essere inviata almeno 60 minuti prima l'inizio della attività retribuita tramite voucher alla Direzione Territoriale del lavoro competente agli indirizzi appositamente creati.

I dati da indicare obbligatoriamente nella mail sono i seguenti:

- **Codice fiscale e ragione sociale del committente (da riportare anche nell'oggetto)**
- **Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore**
- **Giorno di inizio della prestazione**
- **Ora di inizio e di fine della prestazione**

Eventuali modifiche a questi dati vanno comunicate per e-mail non oltre 60 minuti prima della attività cui si riferiscono.

La violazione di tale obbligo preventivo di comunicazione, come ricordato dal Ministero del Lavoro, prevede la applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400,00 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione senza possibilità di avvalersi della diffida.

Tali istruzioni operative rimarranno in vigore fino alla emanazione di apposito decreto del ministero del lavoro, previsto al termine della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi adempimenti.

Vista la delicatezza della materia e la gravità delle sanzioni comminate in caso di violazione ai predetti obblighi si invitano i clienti al massimo rispetto delle previsioni vigenti e alla tempestività delle comunicazioni.

Restiamo a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti.

STUDIO MARCHI



STUDIO MARCHI COMMERCIALISTA